



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2023, in riferimento alle verifiche in ordine all'attuazione della previsione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 da parte della ECO.LAN. s.p.a., a capitale interamente pubblico, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato approvato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

visto l'articolo 30, comma 4, della legge 30 ottobre 2014, n. 161;

visto il “Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti” approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione n. 13/2023/INPR, del 26 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il “Programma di controllo per l’anno 2023”;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dal decreto 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto 1° marzo 2023, n.3.

viste le note prot. n. 11994 del 16 agosto 2023 e prot. n. 14445 del 10 ottobre 2023 di ECO.LAN. s.p.a.;

vista l’ordinanza del 6 novembre 2023, n. 43/2023 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Andrea DI RENZO

FATTO E DIRITTO

L’art. 11 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp), ai commi 2 e 3, prevede che: (comma 2) *“L’organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.”* (comma 3) *“L’assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.”*

La medesima disposizione di legge prevede altresì che: *“La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4”* e alla struttura del Ministero dell’economia e delle Finanze di cui all’art. 15 del medesimo testo unico, alla quale spetta il controllo ed il monitoraggio sull’attuazione della normativa in materia di società partecipate.

La ECO.LAN. s.p.a. con nota prot. n. 11994 del 16 agosto 2023, acquisita al prot. n. 3309 di questa Sezione, ha trasmesso un estratto del verbale dell’assemblea ordinaria dei soci dell’8 maggio 2023, con il quale ha deliberato di *“adottare la forma amministrativa del Consiglio di Amministrazione in luogo dell’Amministratore unico, per le motivazioni riportate in premessa; [di nominare il] Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre anni, e precisamente fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2025”*.

Nella premessa del verbale *“il Presidente dell’Assemblea precisa che la trattazione dei punti dell’Ordine del giorno della presente Assemblea verrà effettuata velocemente in quanto tutti gli argomenti sono stati discussi e votati dai Sindaci durante la riunione del Comitato dei soci per il*

controllo analogo che si è tenuta appena prima della seguente riunione” e “riferisce preliminarmente quanto segue: la ECO.LAN. S.p.A. deve procedere al rinnovo dell’organo di amministrazione della società vista la scadenza del mandato [...] il combinato disposto dell’art. 25 dello Statuto di ECO.LAN. S.p.A. e dell’art. 5 del Regolamento per il funzionamento del Comitato Unitario per il controllo analogo, prevede che due dei tre membri del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Presidente, sono designati dal Comitato Unitario dei Soci, e la successiva nomina – dei predetti membri designati dal Comitato e dell’ultimo componente – sarà fatta dall’Assemblea dei Soci, secondo le modalità descritte nei richiamati articoli; [...] la ECO.LAN. S.p.A. presenta una complessa struttura organizzativa, in quanto: la Società è partecipata da ben 67 Comuni Soci; quasi tutti i soci (65) hanno affidato alla Società i servizi afferenti alla gestione del ciclo integrale dei rifiuti; dalla particolare conformazione della Società deriva l’esigenza di garantire adeguata rappresentatività ai soci e a ciascuna tipologia di socio all’interno degli organi di gestione e amministrazione; tale esigenza risulterebbe inevitabilmente frustrata nell’ipotesi di composizione monocratica dell’organo di amministrazione, potendo essere invece adeguatamente perseguita tramite l’istituzione di un organo collegiale (Consiglio di Amministrazione); inoltre, la composizione collegiale dell’organo amministrativo assicurerebbe un rafforzamento dell’esercizio del controllo analogo da parte di tutti i Comuni soci, garantendo maggiori e più efficaci poteri di indirizzo strategico e di controllo sull’attività generale della Società; [...] la Società risulta caratterizzata da un esteso ambito di operatività, sia con riguardo ai servizi svolti sia con riguardo alla dimensione del territorio interessato dall’attività sociale: in particolare, ECO.LAN. S.p.A. si occupa della gestione dell’intero ciclo dei rifiuti e della gestione del servizio di igiene urbana per una popolazione di oltre 220.000 abitanti residenti nei 67 Comuni Soci; per poter svolgere tali servizi, il personale della Società è composto da più di 300 dipendenti; la Società ha raggiunto importanti risultati sul piano economico-finanziario (come risulta dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, i ricavi delle prestazioni eseguite ammontano a 26.766.082,00) e ha mantenuto un equilibrio economico-finanziario che ha reso possibile la chiusura degli esercizi sociali sempre in utile; le precedenti considerazioni, relative alla complessità dell’attività svolta e all’entità del fatturato generato, denotano la necessità di scelte gestorie efficaci e particolarmente ponderate; la presenza di una sede collegiale di bilanciamento degli interessi consentirebbe, sotto tal profilo, di assumere decisioni di indirizzo strategico adeguatamente valutate nelle loro molteplici implicazioni, proprio in considerazione del pluralismo valutativo e della composizione di interessi assicurati dalla presenza di un organo collegiale; [...] l’adeguatezza e la qualità gestionale di una società per azioni richiedono effettive capacità di verifica in capo agli organi titolari delle relative funzioni. Più in particolare, il rispetto dei principi di corretta amministrazione e la verifica dell’osservanza delle regole e delle procedure aziendali che concretano la diligenza del buon amministratore ex art. 2392 c.c. si fondano innanzitutto sulle effettive capacità di verifica e controllo interne al medesimo organo amministrativo, declinate nelle fondamentali categorie

di controllo del merito delle decisioni adottate, del controllo di adeguatezza organizzativa e di correttezza gestionale e del controllo di legalità; tali capacità di efficienza ed autocontrollo, proprio in considerazione della complessità organizzativa di ECO.LAN. S.p.A. e della rilevanza dell'attività svolta in termini di dimensioni economiche e territoriali e di ricadute sociali, possono concretamente esplicarsi solo in seno ad un organo amministrativo collegiale, ossia in un Consiglio di Amministrazione; alla luce di quanto precede, sussistono specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, tali da giustificare la scelta per la costituzione di un Consiglio di Amministrazione, in luogo del modello monocratico; d'altro canto la Società ha valutato tale scelta tenendo altresì conto dell'esigenza di contenimento dei costi, imposta dalla normativa vigente: al riguardo si evidenzia come il possibile aggravio di spese per i compensi degli amministratori trovi piena giustificazione nelle rilevanti esigenze organizzative di più efficiente gestione dell'attività societaria, come sopra descritte; fermo restando che, in applicazione del canone di proporzionalità, e dunque al fine di contenere al minimo l'impatto in termini di costi legato al ricorso ad un organo di amministrazione collegiale, è stato scelto di limitare il numero dei componenti a soli tre membri, in luogo dei cinque previsti in numero massimo dall'art.11, comma 3 del D. Lgs. 175/2016; inoltre, la Società ha mantenuto un equilibrio economico-finanziario, chiudendo gli esercizi sociali in utile e senza bisogno di alcun intervento da parte dei Comuni soci; sicché i costi gestionali del Consiglio di Amministrazione non incidono negativamente sulla situazione economica della Società".

A seguito di richiesta di documentazione e chiarimenti formulata dal Magistrato istruttore con nota prot. n. 3927 del 6 ottobre 2023, la Società con nota prot. n. 14445 del 10 ottobre 2023 (acquisita al prot. n. 3309) ha inviato la documentazione richiesta ("*verbale di incontro del Comitato dei Soci per il controllo analogo*" dell'8 maggio 2023).

Nell'estratto del verbale dell'8 maggio 2023 del Comitato dei Soci per il controllo analogo, trasmesso a seguito della richiesta istruttoria, si richiama la "*particolare conformazione della Società*" dalla quale deriverebbe "*l'esigenza di garantire adeguata rappresentatività ai soci e a ciascuna tipologia di socio all'interno degli organi di gestione e amministrazione*" e si afferma che: "*tale esigenza risulterebbe inevitabilmente frustrata nell'ipotesi di composizione monocratica dell'organo di amministrazione, potendo essere invece adeguatamente perseguita tramite l'istituzione di un organo collegiale (Consiglio di Amministrazione); inoltre, la composizione collegiale dell'organo amministrativo assicurerebbe un rafforzamento dell'esercizio analogo da parte dei Comuni soci, garantendo maggiori e più efficaci poteri di indirizzo strategico e di controllo sull'attività generale della Società; [...] la presenza di una sede collegiale di bilanciamento degli interessi consentirebbe [...] di assumere decisioni di indirizzo strategico adeguatamente valutate nelle loro molteplici implicazioni, proprio in considerazione del pluralismo valutativo e della composizione di interessi assicurati dalla presenza di un organo collegiale*".

L'art. 24 dello statuto, ai commi 1 e 2, stabilisce che: *“La Società è amministrata da un amministratore unico o, nei casi consentiti dal DPCM emanato ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 175/2016, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. Sino all'adozione del DPCM di cui all'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 175/2016, resta ferma l'attuale forma dell'organo amministrativo e, dunque, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, compreso il Presidente. Ove, dopo l'entrata in vigore del suddetto DPCM, il Consiglio di Amministrazione non potesse essere mantenuto, la Società sarà amministrata da un Amministratore Unico e tutti i riferimenti al Consiglio di Amministrazione del presente statuto dovranno intendersi effettuati all'Amministratore Unico, ove possibile e fatte salve le necessarie modifiche statutarie”* e, pertanto, non tiene conto della modifica apportata, dall'art. 7 del d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100, all'art. 11 del Tusp attraverso la sostituzione del comma 3, che attualmente così dispone: *“L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”*.

Dalla novella legislativa consegue la necessità che la scelta del modulo amministrativo collegiale in luogo di quello monocratico sia sempre sorretto da una *“delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi”* nonché la non conformità a legge della previsione secondo la quale la Società possa essere amministrata da un consiglio di amministrazione nelle more dell'emanazione del (non più previsto) d.p.c.m.

Inoltre, le ragioni di adeguatezza amministrativa non attengono ai profili di possibile maggiore rappresentatività degli Enti soci nel Consiglio di amministrazione e la collegialità dell'organo amministrativo non è di per sé garanzia di un *“rafforzamento dell'esercizio del controllo analogo da parte di tutti i Comuni soci”*.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, dello statuto *“Il controllo analogo, oltre che mediante le prerogative di azionista riconosciute dal diritto societario, viene esercitato congiuntamente dai soci che abbiano affidato servizi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti e/o servizi di committenza con le modalità previste dal presente statuto, anche alla luce delle apposite previsioni contenute in eventuali patti parasociali, per il tramite dei seguenti organismi: Comitato unitario per il controllo analogo (di seguito anche "Comitato unitario"), con le modalità di cui all'art. 11 [...]; Comitati tecnici di controllo per ciascuna Divisione aziendale prevista al punto 1 del presente articolo 10 (di seguito anche "Comitati*

tecnic"), con le modalità di cui all'art. 12"; inoltre, secondo l'art. 27, comma 1, dello statuto "spetta al Consiglio di Amministrazione il compito di gestire la Società, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea e degli organismi di controllo analogo previsti dallo statuto".

Per queste ragioni e contrariamente a quanto affermato dall'Ente (cfr. pag. 32 del verbale di incontro del Comitato dei Soci per il controllo analogo e pag. 25 del verbale di assemblea ordinaria) il Consiglio di amministrazione non può nemmeno essere considerato "sede collegiale di bilanciamento di interessi".

Nella documentazione trasmessa, la Società fa riferimento a un "esteso ambito di operatività" e al "personale [...] composto da più di 300 dipendenti" (cfr. pag. 31 del verbale di incontro del Comitato dei Soci per il controllo analogo e pag. 25 del verbale di assemblea ordinaria), e a "ricavi delle prestazioni eseguite ammontan[ti] a € 26.766.082,00 [e a] un equilibrio economico-finanziario che ha reso possibile la chiusura degli esercizi sociali sempre in utile" (cfr. pag. 32 del verbale di incontro del Comitato dei Soci per il controllo analogo e pagg. 32 e 33 del verbale di assemblea ordinaria).

Dalla consultazione del conto economico dei bilanci di esercizio pubblicati nella sezione Società trasparente del sito istituzionale risulta quale totale differenza tra valori e costi di produzione euro 302.716 per l'esercizio 2022, euro 713.408 per il 2021 ed euro 489.228 per il 2020; quale totale valore della produzione euro 27.526.754 per il 2022, euro 25.686.887 per il 2021 ed euro 23.828.058 per il 2020; quale totale costi della produzione euro 27.224.038 per il 2022, euro 24.973.479 per il 2021 ed euro 23.338.831 per il 2020. Inoltre, il costo totale per il personale è di euro 11.196.438 per il 2022, euro 11.071.741 per il 2021 ed euro 10.015.030 per il 2020.

La dotazione organica, sempre secondo le informazioni pubblicate sul sito istituzionale, è di 319 unità nel 2022, di cui 243 a tempo indeterminato (217 operai e 26 impiegati) e 76 a tempo determinato (61 operai e 15 impiegati); 317 unità nel 2021, di cui 252 a tempo indeterminato (225 operai e 27 impiegati) e 65 a tempo determinato (54 operai e 11 impiegati).

Non risultano attualmente pubblicati, o comunque non sono facilmente rinvenibili, le informazioni relative all'anno 2020.

Il totale valore della produzione aumenta dall'esercizio 2021 al 2022 di euro 1.839.867, ma la differenza tra valori e costi di produzione diminuisce tra i due esercizi di euro 410.692, a causa dell'aumento del totale costi della produzione di euro 2.250.559.

La circostanza che "la Società ha mantenuto un equilibrio economico-finanziario, chiudendo gli esercizi sociali in utile e senza bisogno di alcun intervento da parte dei Comuni soci", non elide la necessità che la gestione sociale sia realizzata nel costante rispetto dei principi di efficienza ed

efficacia, anche a tutela del mantenimento in chiave prospettica dell'equilibrio dei bilanci e considerato il divieto del c.d. soccorso finanziario.

Infatti, il d. lgs. n. 175 del 2016 stabilisce che: *“Le disposizioni contenute nel [Tusp] sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”* (cfr. art. 1, comma 2), e che le amministrazioni pubbliche *“non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma”* (cfr. art. 14, comma 5).

L'esistenza di *“specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa”* che tengano anche *“conto delle esigenze di contenimento dei costi”* richieste dall'art. 11, comma 3, del Tusp devono rivestire un carattere oggettivo e devono essere costantemente monitorate da tutti gli Enti partecipanti.

Infatti, l'obbligo, previsto dall'art. 20 Tusp, per le pubbliche amministrazioni, di svolgere *“annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti ...) un piano di riassetto per la loro razionalizzazione”*, implica la necessità che i Comuni partecipanti provvedano periodicamente in tale sede ad una aggiornata valutazione in ordine alla sussistenza delle *“specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa”*, anche in riferimento alle *“esigenze di contenimento dei costi”* che possano giustificare la mancata previsione della figura dell'amministratore unico.

Inoltre, l'art. 22 del Tusp dispone che: *“Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*.

L'art. 13, comma 1, del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 prevede che: *“Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.*

Infine, l'art. 8, commi 1 e 3, del medesimo d. lgs. n. 33 precisa che: *“I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione [...] i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.”*

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

PRENDE ATTO

della documentazione trasmessa da ECO.LAN. s.p.a. con le note prot. n. 11994 del 16 agosto 2023 e prot. n. 14445 del 10 ottobre 2023;

ACCERTA

- il mancato aggiornamento dell'art. 24, commi 1 e 2, dello statuto in riferimento al testo dell'art. 11, comma 3, del d. lgs. n. 175 del 2016, come sostituito dall'art. 7, comma 1 lett. “b”, del d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- il mancato rispetto dell'obbligo di trasparenza di cui al combinato disposto degli articoli 22 del d. lgs. n. 175 del 2016 e degli articoli 8 e 13, del d. lgs. n. 33 del 2013, con specifico riferimento alla permanenza delle informazioni per un periodo di cinque anni successivi rispetto a quello in cui sorge l'obbligo di pubblicazione.

INVITA

i Comuni partecipanti alla specifica e analitica valutazione dell'economicità e dell'efficienza del sistema di governo e gestione tramite consiglio di amministrazione, in luogo di quello dell'amministratore unico, in sede di analisi annuale dell'assetto complessivo della ECO.LAN. s.p.a., da svolgersi ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016.

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione sia trasmessa ai Sindaci, ai Presidenti dei Consigli comunali dei Comuni di: Altino, Archi, Arielli, Atessa, Bomba, Borrello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Crecchio, Fallo, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palena, Palombaro, Pennadomo, Pennapedimonte, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pollutri, Quadri, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, S. Eusanio del Sangro, Taranta Peligna, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torricella Peligna, Treglio, Villa Santa Maria, Comuni del Sinello; alla ECO.LAN. s.p.a, nonché alla struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 15 Tusp.

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* delle rispettive Amministrazioni comunali e della ECO.LAN. s.p.a., ai sensi degli articoli 31 del d.lgs. n. 33 del 2013 e 22 del d. lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2023.

Il Relatore

Andrea DI RENZO

f.to digitalmente

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 13 novembre 2023

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO